

La Corte costituzionale bocchia la posizione dei tributaristi. Soddisfazione dal Cndcec

Visto di conformità riservato

Rilascio possibile solo ai professionisti iscritti agli ordini

DI MICHELE DAMIANI

Tributaristi esclusi dal rilascio del visto di conformità. La riserva verso i professionisti ordinistici (art. 35, dlgs 241/1997) non è illegittima, visto che «permane una diversità sostanziale tra le due categorie di professionisti» (ordinistici e non). E non è neanche irragionevole limitare la possibilità di rilascio ai «professionisti iscritti a ordini, che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli ordini anche sul piano deontologico, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità, a garanzia degli interessi dell'amministrazione alla corretta esecuzione dell'adempimento». È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 144/2024 depositata ieri, che trova le sue basi nel giudizio di legittimità avanzato dal Consiglio di stato a seguito del ricorso

so dell'associazione di tributaristi Lapet. Palazzo Spada, rimettendo la questione alla Corte, aveva espresso forti perplessità sulla normativa che, ad avviso dei giudici, era «incontestabilmente in grado di determinare una restrizione del mercato», estendendo «in via di fatto la riserva di attività anche ad attività pacificamente liberalizzate». Parere opposto da parte della Consulta che, quindi, ha giudicato legittime costituzionalmente le disposizioni che limitano l'apposizione del visto ai professionisti iscritti ad ordini e albi.

Una decisione che è stata accolta con favore dal Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), che aveva da subito espresso una posizione netta anche a seguito della sentenza del Cds e che, ora, trova conferma nelle parole della Corte: «Nella sentenza si osserva che nessuna equiparazione è praticabile tra professionisti appartenenti al sistema ordinistico e coloro che non sono organizzati in ordini o collegi», commenta



La Corte costituzionale

ta Elbano de Nuccio, presidente del Cndcec, «dal momento che la legge 4/2013 ribadisce il divieto per i professionisti non organizzati, anche se iscritti alle associazioni, di svolgere un'attività riservata dalla legge a specifiche categorie di soggetti».

Uno dei punti cardine della posizione del Consiglio di stato, ripreso poi anche dalla Corte, riguarda «il mutamento del quadro normativo» a seguito

dell'approvazione della legge 4/2013, che ha introdotto il sistema delle professioni non ordinistiche (tra cui i tributaristi). Secondo palazzo Spada, infatti, l'approvazione della legge 4 rendeva non più praticabile la riserva «in quanto l'ordinamento consente ai tributaristi, benché non iscritti in ordini o collegi, di operare come consulenti fiscali, di predisporre e trasmettere le dichiarazioni fiscali, nonché di trattare e conservare i dati contabili». Una tesi non accolta dalla Consulta. Per prima cosa, si ricorda come la stessa legge 4/2013 abbia «ribadito il divieto per i professionisti non organizzati, anche se iscritti alle associazioni, di svolgere un'attività riservata dalla legge a specifiche categorie di soggetti» (comma 6, articolo 2). Inoltre, «non rileva che le associazioni professionali siano inquadrate in un sistema pubblicistico di vigilanza ministeriale» (l'elenco delle associazioni tenuto dal Mimit). Infatti «è vero che le associazioni promuovono la formazione

dei propri iscritti, adottano un codice di condotta e stabiliscono le sanzioni», ma «l'esercizio di tali funzioni, in violazione delle regole di condotta, potrebbe comportare al massimo, sul piano deontologico e disciplinare, l'esclusione dell'associato dall'associazione, in base alle regole statutarie e civilistiche, senza incidere direttamente sulla continuità dell'esercizio della professione».

La Corte, quindi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate, chiudendo la sentenza con le seguenti parole: «la scelta operata dal legislatore non è sproporzionata, in quanto una disciplina meno restrittiva, che consentisse il rilascio del visto di conformità a chiunque presti liberamente consulenza fiscale, non offrirebbe le medesime garanzie di attitudine, di affidabilità e di sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività».

© Riproduzione riservata

Professioni sanitarie, occupazione al 76,8%

Cala leggermente il tasso di occupazione dei laureati delle professioni sanitarie, che però rimane il gruppo disciplinare con il tasso più alto tra i laureati. Una percentuale del 76,8%, rispetto al 78,5% registrato dodici mesi fa. Il terapista neuro psicomotricità età evolutiva è il profilo con il tasso più alto: 81,1%. È quanto emerge dalle elaborazioni sul XXVI rapporto annuale Almalaura realizzate da Angelo Mastrillo, docente in organizzazione delle professioni sanitarie dell'università di Bologna. Come si legge nel report, per i 16.242 laureati di primo livello delle 22 professioni sanitarie dell'anno 2022 si rileva che, rispetto ai 12.331 laureati che hanno risposto all'indagine (75,9%), si registra un lieve calo della quota di occupati (sono 9.476), pari a -1,7 punti percentuali, essendo sceso al 76,8% rispetto al 78,5% dello scorso anno.

«È un calo minore rispetto al totale di tutti i 16 gruppi disciplinari, su cui il calo della quota di occupati è di -2,1 punti percentuali. Il totale dei laureati di primo livello dell'anno 2022 è di 153.909, di cui sono stati intervistati 113.811 (73,9%); di questi, 43.817 sono occupati (38,5%)», le parole di Mastrillo.

Il numero di occupati è in calo rispetto allo scorso anno (-6,2 punti percentuali), quando i laureati erano 167.467, gli intervistati 115.006 e di questi, 46.714 occupati (40,6%). Ma lo stesso indicatore è in diminuzione in tutti i gruppi disciplinari, con l'unica eccezione del Servizio sociale che risulta invece in aumento di 2,1 punti percentuali, dal 43,5% dei laureati dell'anno 2021 al 45,7% attuale.

Per effetto di questi risultati, «si conferma ancora una volta e solo per le professioni sanitarie il primo posto assoluto fra i vari gruppi disciplinari». Ciò è legato anche «all'elevata quota di quanti si inseriscono direttamente nel mercato del lavoro, rinviando quindi agli anni successivi e mentre lavorano di proseguire ulteriormente gli studi universitari». Resterebbe in ogni caso la diminuzione, rispetto a 16 anni fa, di oltre 10 punti percentuali per il complesso dei laureati dell'area sanitaria; la quota di occupati a un anno dalla laurea passa, infatti, dall'87,0% dei laureati del 2007 al 76,8% dei laureati del 2022.

© Riproduzione riservata

Competenze doc per i commercialisti

Competenza (specifica) in «diritto tributario, economia aziendale, diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, societarie», nonché in quelle «lavoristiche e della crisi d'impresa e da sovraindebitamento». E con la chance di riconoscere un'indennità, o un vero e proprio compenso ai tirocinanti di studio, sin dall'avvio del praticantato. È quel che stabilisce la nuova bozza di riforma dell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che punta a rivedere, dopo quasi vent'anni, il decreto legislativo 139 del 28 giugno 2005; il documento, assemblato e diffuso ieri dopo la pubblica consultazione e il recepimento di alcune istanze giunte dalle associazioni di categoria, non contiene, però, l'ultima versione dell'articolo 25, concernente le regole elettorali, il cui «restyling» sarà affrontato oggi dal Consiglio nazionale.

Nelle disposizioni generali si legge, tra l'altro, che l'obiettivo è «favorire l'accesso» all'attività lavorativa economico-giuridica «in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito e delle prerogative tecniche»: si tratta, apprende *ItaliaOggi*, di una delle sollecitazioni arrivate dall'Ungdcec (il sindacato dei dottori commercialisti under43) e recepite nel documento, insieme all'introduzione della parità di genere e generazionale laddove, all'articolo 21, si definiscono i «paletti» per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori.

L'attenzione alle «matricole» era stata già messa in risalto il mese scorso dal presidente nazionale Elbano de Nuccio che, all'indomani del confronto a Roma con i vertici territoriali della categoria, aveva messo in evidenza la necessità di intervenire sul «disallineamento di 18 mesi fra il tirocinio e il lavoro effettivo di commercialista», mentre «ci vogliono 3 anni per diventare revisore legale», aveva spiegato, indicando la volontà di affrontare questi «nodi» dialogando con i ministeri dell'Università e dell'Economia, affinché l'iter possa partire «già al terzo anno del corso di laurea triennale» (si veda *ItaliaOggi* del 14 giugno).

Riguardo alle incompatibilità (all'articolo 4) il perimetro viene meglio definito, giacché si specifica che l'esercizio della professione è in contrasto con «la qualifica di imprenditore commerciale individuale», nonché di «socio illimitatamente responsabile di società di persone che esercitano un'attività commerciale qualora il rapporto tra il volume di affari della so-

cietà a lui imputabile e quello dall'attività professionale sia superiore al 20%». Il 30 settembre, riferisce, infine, de Nuccio, scadrà il termine per la raccolta di eventuali, ulteriori osservazioni degli Ordini locali. E, dopo il varo del Consiglio nazionale ai primi di ottobre, la riforma sarà «presentata alla politica» per l'avvio del percorso legislativo parlamentare.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata



Elbano de Nuccio